

wertung der durch Studium angeeigneten Kenntnisse besteht (vgl. Archiv II, Nr. 101; III, Nr. 111; Entscheidungen des Bundesgerichts, Bd. XXIII, Nr. 133, S. 964). Unter diesen allgemeinen Begriff fallen aber nicht nur die sogenannten liberalen Berufe und die Handwerksstätigkeit, sondern auch der Handel, d. h. der gewerbmäßige An- und Verkauf von Waren, da auch er auf der produktiven Ausnützung durch Übung erworbener Fähigkeiten und Kenntnisse beruht (vgl. Archiv IV, Nr. 13; V, Nr. 115; Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Bd. 25, S. 332). Dabei wird allerdings vorausgesetzt, daß der Handel nicht vermöge der darin verwendeten Arbeitskräfte und des darin angelegten Kapitals wirtschaftlich als eine eigentliche Unternehmung zu betrachten ist, sondern innert den Schranken einer persönlichen Tätigkeit des Schuldners und eventuell seiner Angehörigen zur Gewinnung des notwendigen Lebensunterhaltes ausgeübt wird. Nach den Angaben der Vorinstanz betreibt aber der Rekursopponent Hauck den Bierhandel tatsächlich in solch bescheidenem Umfange.

2. Im weitern ist klar, daß, wenn der Handel des Rekurrenten sich als „Beruf“ darstellt, den in Frage stehenden Objekten (Kisten, Flaschen und Faßlager) die Eigenschaft von „Berufswerkzeugen“ nach Art. 92 Ziff. 3 zukommt. Hinsichtlich der Flaschen bestreitet der Rekurrent freilich, daß man es mit Gegenständen zu tun habe, die als „notwendige“ für den Schuldner im Sinne des Gesetzes gelten dürfen, da Hauck die Flaschen von den Brauereien leihweise beziehen könne und, zum Teil wenigstens, auch wirklich beziehe. Indessen ist dem gegenüber auf die Annahme der Vorinstanz abzustellen, daß eine richtige, konkurrenzfähige Ausübung des vom Rekursopponenten betriebenen Handels ohne eigene Flaschen nicht mehr möglich wäre. Wie viel solcher Flaschen und Kisten hiefür nötig sind, ist eine Frage der Angemessenheit, hinsichtlich welcher das Bundesgericht den Vorentscheid nicht überzuprüfen hat.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

27. Sentenza del 24 marzo 1902 nella causa Pedrazzini.

Notificazione del precetto esecutivo. — « Misura dell'Ufficio. » — Fori di esecuzione; art. 46, 48 e 53 LEF; art. 64, 66 eod. Estinzione del mandato, art. 403 CO.

I. Il 7 novembre 1901 l'avvocato Arnaldo Pedrazzini faceva intimare in Muralto un precetto esecutivo a Rigola Domenico, quale procuratore di Giovanni J. Peter, per un credito di 56 fr. 70. Il Rigola respinse il precetto dichiarando di non essere nè procuratore, nè rappresentante del Giovanni, del che l'Ufficio dava comunicazione al creditore procedente. Ciò nonostante quest'ultimo, spirato il termine legale, domandava all'Ufficio di proseguire nell'esecuzione; alla quale domanda avendo l'Ufficio rifiutato aderire, l'avvocato Pedrazzini ricorreva alle Autorità di vigilanza, domandando che l'intimazione del precetto a Domenico Rigola fosse ritenuta regolare e l'Ufficio costretto a proseguire nei propri incumbenti. In appoggio del ricorso l'avvocato Pedrazzini allegava che il debitore J. Peter Giovanni, impresario dei lavori per la condotta dell'acqua potabile in Orselina e iscritto in questa qualità al registro di commercio, avendo dovuto abbandonare il cantone, aveva costituito a suo mandatario il di lui padre Giacomo Giovanni, il quale a sua volta aveva sostituito nel mandato il Domenico Rigola; che quest'ultimo aveva accettato l'incarico e riceveva in questa sua qualità un onorario di 50 fr. al mese; che tutto ciò essendo di pubblica notorietà, l'intimazione al Rigola del precetto esecutivo doveva ritenersi regolare.

Tanto l'Autorità inferiore di vigilanza, quanto l'Autorità superiore respinsero il ricorso; l'Autorità superiore per un duplice motivo: 1. per titolo di tardività, il ricorso non essendo stato inoltrato che il 4 dicembre, nel mentre il ricorrente aveva avuto comunicazione già dall'8 novembre del rifiuto di Rigola di accettare il precetto esecutivo; 2. perchè il debitore essendo assente, ma avendo in

patria un rappresentante legale nella persona del signore Severino Nicora, nominatogli a curatore dalla Municipalità di Orselina, era a lui eventualmente e non al signor Rigola, che non è in ogni caso che un semplice mandatario, che doveva essere intimato il precetto esecutivo.

II. È contro questa decisione che l'avvocato Arnaldo Pedrazzini ricorre attualmente al Tribunale federale.

In diritto:

1. La decisione dell'Autorità superiore cantonale non può approvarsi nè in quanto respinge il ricorso per titolo di tardività, nè in quanto dichiara che l'intimazione del precetto avrebbe dovuto avvenire al curatore dell'escusso. L'Ufficio di Locarno aveva eseguito la notifica del precetto in conformità alle istruzioni del creditore, e se poscia gli aveva comunicato che il signor Rigola lo aveva respinto, dichiarando di non essere procuratore del debitore, non aveva in alcun modo portato a cognizione dell'avvocato Pedrazzini, che a seguito di questo rifiuto esso ritenesse come nulla e non avvenuta la fatta notifica. Il creditore non aveva quindi motivo alcuno di ricorrere, e questo motivo non nacque se non quando l'Ufficio rifiutò di far luogo al pignoramento, pretendendo che la reclamazione del precetto non era stata regolare.

Solo da questo momento vi fu una misura dell'Ufficio contro la quale il creditore era autorizzato ad insorgere in base all'art. 17 della Legge fed. È quindi solo da questo momento che ebbe a decorrere il termine utile a ricorrere.

Quanto all'intimazione del precetto al signor Severino Nicora, il Tribunale federale ha già dichiarato a più riprese che un curatore d'assente non può considerarsi come un rappresentante legale a termini dell'art. 47 della Legge fed., dovendosi la nozione del rappresentante legale determinare secondo i criteri del diritto federale e la legge federale sulla capacità civile del 22 giugno 1881, non prevedendo nessuna tutela o curatela per titolo di assenza. L'intimazione al signor Severino Nicora non avrebbe quindi avuto alcun valore legale.

2. Ma se la decisione dell'Autorità cantonale è errata nei suoi considerandi, è però corretta nel dispositivo. La Legge federale Esec. e Fall. distingue in materia di esecuzione due specie di fori: il foro normale al domicilio del debitore (art. 46), ed i fori speciali degli art. 48, 49, 50, 51, 52 e 53. A queste due specie di fori corrispondono anche due modi differenti della notificazione degli atti esecutivi: la notificazione personale al debitore, direttamente a lui, o ad una delle persone indicate all'art. 64, perchè gliene faccia la trasmissione, ma non mai ad un mandatario o rappresentante (vedasi Jäger, all'art. 64, nota 2), nel caso che il debitore venga escusso al suo domicilio; e la notificazione a termini dell'art. 66, includente anche l'intimazione ad una terza persona, rappresentante del debitore, nel caso che si tratta di esecuzione fuori del domicilio dell'escusso. Per vedere quindi se la notificazione del precetto esecutivo, fatta al signor Rigola Domenico, fosse o meno conforme alla legge, si dovrebbe prima esaminare se l'esecuzione fu intentata e volle intentarsi al foro normale del debitore o ad un foro speciale. Ora, quantunque la circostanza che la Municipalità di Orselina ebbe a nominare all'escusso un curatore per titolo di assenza sia piuttosto di natura a far supporre che lo stesso non sia da considerarsi come domiciliato nel circondario di Locarno, pure è evidente che in caso contrario l'Ufficio non avrebbe potuto procedere al distacco di un precetto esecutivo, non essendosi mai preteso che ricorrano gli estremi di un foro speciale a termini degli art. 48 e seg. della Legge federale. L'esecuzione deve quindi considerarsi come intentata nella forma dell'art. 46, dal che ne segue che l'intimazione del precetto esecutivo avrebbe dovuto avvenire o al debitore personalmente, od a qualcuno della sua famiglia, o ad un suo impiegato, o nel caso che ciò non fosse stato possibile, ad una delle persone indicate nel secondo lemma dell'art. 64, ma non mai ad un supposto rappresentante avente domicilio differente da quello dell'escusso.

3. L'intimazione al signor Rigola appare del resto inefficace anche per un altro motivo. Secondo le allegazioni stesse

del ricorrente, il signor Rigola non sarebbe che un mandatario sostituito, designato come tale dal padre del debitore, signor Gius. Giovannoni, impedito per ragione di salute di attendere personalmente al mandato confertogli. Ora è fuori di contestazione che all'epoca in cui fu staccato il precetto esecutivo, il signor Gius. Giovannoni non era più in vita, per cui il mandato confertogli dal proprio figlio aveva preso fine secondo il disposto dell'art. 403 del Cod. obbl. E con ciò era naturalmente cessato anche il mandato di sostituzione dato dal Giovannoni al Rigola Giovanni. Il ricorrente sostiene bensì che quando si tratta di mandato commerciale, la morte del mandante non ha per conseguenza l'estinzione della procura (art. 428 del Cod. obbl.). Ma oltre che nel caso concreto non è assolutamente stabilito che si tratti di procura commerciale e non di un mandato ordinario, l'art. 428 non parla che della morte del mandante, non di quella del mandatario, così che l'eccezione in esso stabilita non trova applicazione nel caso attuale. Che poi il signor Rigola abbia continuato a percepire la sua paga di submandatario anche dopo la morte del mandatario diretto, non ha nessuna importanza per la questione relativa all'estinzione del mandato.

4. Da ciò la conseguenza che l'intimazione del precetto esecutivo al signor Rigola Domenico non era regolare e che l'Ufficio ha agito in modo corretto non dando seguito al precetto.

Per questi motivi,

La Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso Pedrazzini è respinto.

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.

28. *Extrait de l'arrêt du 28 mai 1902, dans la cause
Chatton contre Fribourg.*

Prétendue inconstitutionnalité d'une loi cantonale réintroduisant la peine de mort. Publication suffisante de la loi.

Etienne Chatton a été, ensuite du verdict unanime du jury, condamné par la Cour d'Assises du II^e ressort, siégeant à Fribourg, le 22 janvier 1902, à la peine de mort, pour brigandage et meurtre commis le dimanche 1^{er} décembre 1901 sur la personne de Louise fille d'Etienne Mettraux, à Neyruz, sa cousine germaine, âgée de 17 ans.

Par arrêt motivé, du 12 février 1902, la Cour de Cassation du canton de Fribourg a écarté le pourvoi interjeté par Chatton contre le jugement de la Cour d'Assises susmentionnée.

Chatton a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt,